ASSOLOMBARDA

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

L'agevolazione

Il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica e Design è stato introdotto dallaLegge di bilancio 2020 , in sostituzione del "vecchio" credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (DL n. 145/2013, art. 3).L'agevolazione, inizialmente prevista in via sperimentale solo per l'anno 2020, è stata più volte prorogata e modificata, con tempi, aliquote e massimali diversi per le tre tipologie di attività ammissibili.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono contenute nelDecreto Mise del 26.5.2020 , che ha definito il perimetro delle attività agevolabili e fornito le regole di determinazione delle spese agevolabili.

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in una delle seguenti attività:

ricerca e sviluppo
innovazione tecnologica
design e ideazione estetica
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del beneficio fiscale:

le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (DLgs. n. 231/2001, art. 9, c. 2).

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta per la R&S è stato introdotto nel 2020 ed è applicabile fino al 2031, con aliquote agevolative e massimali differenziati a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti.

Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività diricerca fondamentale,ricerca industriale,sviluppo sperimentale, come definite dalDecreto Mise 26 maggio 2020 (art. 2).

Spese agevolabili

Sono ammesse al credito d’imposta per la R&S le seguenti spese:

le spese per ilpersonale, direttamente impiegato nelle attività di R&S svolte internamente all’impresa (con maggiorazione del 150% per gli "under 35" al primo impiego);
le quote di ammortamento, i canoni locazione finanziaria o operativa e le altre spese relative aibenimateriali mobili e aisoftwareutilizzati nelle attività di R&S (nel limite massimo del 30% del costo del personale);
le spese per contratti di ricercaextra murosche hanno per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S (con maggiorazione del 150% se i commissionari sono università, enti di ricerca o Start up innovative);
le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, diprivative industriali(nel limite massimo di 1 milione di euro);
le spese per servizi diconsulenzainerenti alle attività di R&S (nel limite massimo del 20% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti di ricerca extra muros);
le spese permateriali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di R&S svolte internamente dall’impresa (nel limite massimo del 30% delle spese per il personale ovvero delle spese per la ricerca extra muros).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta R&S è calcolato applicando un'aliquota agevolativa (10% dal 2023) alle spese agevolabili. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. L'agevolazione è riconosciuta fino a un limite massimo annuo pari a 5 milioni di euro dal 2023.

Credito d'imposta R&S				
	2020	**2021 - 2022**	**2023**	**2024 - 2031**
Aliquota agevolativa	12%*	20%*	10%*	10%
Credito d'imposta massimo annuo	3 € milioni	4 € milioni	5 € milioni	5 € milioni

***Aliquota potenziata per le regioni del Mezzogiorno (45% per le piccole imprese, 35% per le medie, 25% per le grandi) nei limiti del Reg. Ue 651/2014 (art. 25). Per le regioni terremotate (Lazio, Marche, Umbria) aliquota potenziata solo per il 2020.**

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Innovazione tecnologica (fino al 2025)

Il credito d'imposta per l'innovazione tecnologica è stato introdotto nel 2020 ed è applicabile fino al 2025, con aliquote agevolative e massimali differenziati a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti.

Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione diprodottioprocessi di produzionenuovi o sostanzialmente miglioratirispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

È previsto un rafforzamento dell'agevolazione per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi didigitalizzazione 4.0etransizione ecologica.

I criteri per la corretta individuazione delle attività di innovazione tecnologica agevolabili sono contenuti negli articoli 3 e 5 delDecreto Mise 26 maggio 2020 .

Spese agevolabili

Sono ammesse al credito d'imposta per l'innovazione tecnologica le seguenti spese:

le spese per ilpersonale, direttamente impiegato nelle attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa (con maggiorazione del 150% per gli "under 35" al primo impiego);
le quote di ammortamento, i canoni locazione finanziaria o operativa e le altre spese relative aibenimateriali mobili e aisoftwareutilizzati nelle attività di innovazione tecnologica (nel limite massimo del 30% del costo del personale);
le spese percontrattiche hanno per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica;
le spese per servizi diconsulenzae servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica (nel limite massimo del 20% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti);
le spese permateriali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica svolte internamente dall'impresa (nel limite massimo del 30% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta per l'innovazione tecnologica è calcolato applicando un'aliquota agevolativa (5% nel 2025) alla spese agevolabili.La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.L'agevolazione è riconosciuta fino a un limite massimo annuo (2 milioni di euro nel 2025).L'agevolazione è potenziata per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di digitalizzazione 4.0 o transizione ecologica.

Credito d'imposta Innovazione tecnologica					
		2020	**2021 - 2022**	**2023**	**2024-2025**
Innovazione tecnologica	Aliquota agevolativa	6%	10%	10%	5%
	Credito d'imposta massimo annuo	1,5 milioni	2 milioni	2 milioni	2 milioni
Digitalizzazione 4.0 e transizione ecologica	Aliquota agevolativa	10%	15%	10%	5%
	Credito d'imposta massimo annuo	1,5 milioni	2 milioni	4 milioni	4 milioni

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Design

Il credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica è stato introdotto nel 2020 ed è applicabile fino al 2026, con aliquote agevolative e massimali differenziati a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti.

Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di design e di ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione deinuovi prodottiecampionari. I criteri per la corretta individuazione delle attività agevolabili, anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli indicati sopra, sono stati definiti con ilDecreto Mise del 26 maggio 2020 (art. 4).

Spese agevolabili

Sono ammesse al credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica le seguenti spese:

le spese per ilpersonaledirettamente impiegato presso le strutture dell'impresa nelle attività di design e ideazione estetica (con maggiorazione del 150% per gli "under 35" al primo impiego);
le quote di ammortamento, i canoni locazione finanziaria o operativa e le altre spese relative aibenimateriali mobili e aisoftwareutilizzati nelle attività di design e ideazione estetica (nel limite del 30% delle spese per il personale);
le spese percontrattiche hanno per oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese;
le spese per servizi diconsulenzainerenti alle attività di design e ideazione estetica (nel limite massimo del 20% delle spese per il personale o delle spese per contratti di design e ideazione estetica);
le spese permateriali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica (nel limite massimo del 30% delle spese per il personale ovvero delle spese per i contratti di design e ideazione estetica).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica è calcolato applicando un'aliquota agevolativa (10% nel 2026) alla spese agevolabili. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. L'agevolazione è riconosciuta fino a un limite massimo annuo (2 milioni di euro nel 2026).

Il credito d'imposta per il 2026 è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. Ai fini del rispetto di tale limite di spesa, l'impresa deve trasmettere al Mimit un'apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con il Decreto direttoriale del 3 luglio 2026.

Credito d'imposta Design e Ideazione estetica				
	2020	**2021 - 2023**	**2024 - 2025**	**2026**
Aliquota agevolativa	6%	10%	5%	10%
Credito d'imposta massimo annuo	1,5 milioni	2 milioni	2 milioni	2 milioni

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo. Fa eccezione il credito d’imposta per il Design maturato nel 2026, che è fruibile in un’unica quota annuale (L. 199/2025, art. 1, commi 925-926).

La fruizione può avvenire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione ed è subordinata al previo adempimento degli obblighi di certificazione e di comunicazione al MIMIT (v. Adempimenti documentali).

Il credito d’impostaR&S, Innovazione tecnologica e Designècumulabilecon altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non imponibilità del credito d'imposta ai fini Irpef/Ires e Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Adempimenti documentali

Le imprese che beneficiano del credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Designsono tenute ad alcuni obblighi documentali.

Certificazione dei costi

Le spese sostenute devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'obbligo della certificazione è previsto per tutte le imprese, anche per quelle con bilancio certificato.Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, il costo della certificazione è riconosciuto in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Relazione tecnica

Le imprese beneficiarie del credito d'impostaR&S, Innovazione tecnologica e Designsono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibilisvolte in ciascun periodo d'imposta in riferimento ai progetti o sotto progetti.

Comunicazione al Mimit

IlDL n. 39/2024 (art. 6) ha introdotto l'obbligo di inviare al Mimit un'apposita comunicazione ai fini della fruizione del credito d'imposta RSI&D. modello di comunicazione è stato pubblicato conDecreto direttoriale Mimit del 24 aprile 2024. Per inviare le comunicazioni occorre utilizzare l'appositapiattaforma disponibile sul sito del GSE.

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Certificazione attività

IlDL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione – rilasciata da soggetti abilitati inclusi in un appositoalbo - che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività agevolabili.

La certificazione può essere richiesta anche per gli investimenti in R&S effettuati negli anni 2015 – 2019 nell'ambito della disciplina del "vecchio" credito d'imposta R&S (DL n. 145/2013, art. 3).Per richiedere la certificazione occorre utilizzare l'appositapiattaforma disponibile sul sito del Mimit.

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Credito d'imposta farmaci

IlDL 73/2021 ha introdotto un nuovo credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di farmaci, con durata dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano attività di R&S per farmaci (inclusi i vaccini).

Sono ammesse al beneficio fiscale anche le imprese residenti in Italia che svolgono attività di R&S per conto di soggetti esteri (residenti in altri Stati dell'UE, negli Stati dello SEE ovvero in Stati white list di cui al DM 4.9.1996).

Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale (inclusi gli studi di fattibilità), come definite dall'art. 2 delDecreto Mise 26 maggio 2020 che disciplina il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design.

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per le attività di R&S (inclusi gli studi di fattibilità), come individuate dall'art. 25 del Reg. 651/2014:

spese dipersonale(ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario);
costi relativi astrumentazionee attrezzature;
costi per laricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
spesegeneralisupplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi.
Non sono agevolabili i costi relativi agli immobili e ai terreni.

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

Aliquota agevolativa e massimale

Il credito d'imposta per i farmaci è riconosciuto nella misura del20%dei costi ammissibili sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e spetta fino a un importo annuo massimo di20 milionidi euro per ciascun beneficiario.

Cumulabilità

Il credito d'imposta per la R&S di farmaci non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi riconosciuti sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta per la R&S di farmaci è utilizzabile in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) nel modello F24 (codice tributo6981), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 25 del Reg. 651/2014 che disciplina gli aiuti a progetti di R&S.

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

Credito d'imposta microchip

IlDecreto Legge Omnibus ha introdotto un credito d'imposta per le imprese che investono in progetti di R&S nel settore dei semiconduttori, con decorrenza dall'11 agosto 2023 e sino al 31 dicembre 2027.

Ambito soggettivo

Possono accedere al beneficio fiscale le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che effettuano investimenti in progetti di R&S relativi al settore dei semiconduttori.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea (art. 25).

L'intensità dell'aiuto per ciascun beneficiario non supera:

il100%dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
il50%dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
il25%dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
il50%dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
A certe condizioni, l'intensità di aiuto per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a raggiungere l'80% dei costi ammissibili.

Costi ammissibili

Il credito d'imposta è calcolato sui costi:

elencati nell'art. 25, par. 3, del Reg. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili
sostenuti dalla data di entrata in vigore del Decreto (11 agosto 2023) sino al 31 dicembre 2027.

Modalità di fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (D.Lgs. 241/97, art. 17) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione contabile dei costi.

Le imprese possono richiedere la certificazione delle attività di R&S mediante la procedura introdotta dal DL 73/2022 (art. 23, commi 2 – 5).

L'agevolazione è alternativa al credito R&S "ordinario" (L. 160/2019, art. 1, comma 200).

Disposizioni attuative

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa pari complessivamente a 530 milioni di euro.